

Il passaporto delle piante

Il 14 dicembre 2019 entra in vigore il Regolamento (UE) 2016/2031 in sostituzione della direttiva 2000/29/CE. Questo regolamento introduce nuove disposizioni relativamente alla circolazione di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'UE, tra cui il formato del passaporto delle piante con l'obiettivo di standardizzarlo in tutto il territorio dell'Unione.

Passaporto delle piante: ai sensi dell'art. 79 comma 1 del reg. 2031/2016, a partire dal 14 dicembre 2019, il "passaporto della piante" è necessario per tutti i vegetali destinati alla piantagione o che subiscono un processo di ricoltivazione o che non vengono ceduti a utilizzatori finali non professionisti; non rientrano in questa categoria sementi, fiori recisi, alberi di Natale, patate da consumo e altri prodotti vegetali che non sono destinati ad essere ulteriormente coltivati e che, pertanto, non pongono alcun rischio fitosanitario.

Gli Operatori Professionali, attualmente iscritti al RUP e già autorizzati all'emissione del passaporto delle piante ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 214/2005 mantengono la validità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 78 del reg. 2031/2016 e, quindi possono continuare ad emettere il passaporto, senza ulteriori autorizzazioni, per le specie già autorizzate, in quanto sono ritenuti in grado di ottemperare al requisito di "professionalità" ossia sono in possesso delle conoscenze necessarie per effettuare i controlli di cui all'art. 87 del regolamento riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e organismi nocivi non da quarantena che possono colpire le piante, e al requisito di "tracciabilità" poiché, disponendo del cosiddetto "registro dei passaporti" previsto dall'art. 21 lettera b) del D.Lgs 214/2005, soddisfano agli obblighi di cui agli art. 69 e 70 del reg. 2031/2016.

Qualora vengono commercializzate specie per le quali, non si è in possesso dell'autorizzazione all'uso del passaporto, è necessario, entro il 14 dicembre 2019, aggiornare la propria posizione comunicando l'elenco di tali specie.

Si fa presente che il "passaporto delle piante" non può più essere apposto sui documenti di accompagnamento della merce (fatture, DDT ecc.) ma deve obbligatoriamente essere apposto sull'unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 del 13 dicembre 2017 stabilisce le specifiche tecniche del "passaporto" che è costituito da una etichetta che deve contenere i seguenti 6 elementi:

- bandiera dell'Unione in alto a sinistra stampata in bianco e nero o a colori
- dicitura "Passaporto delle Piante" in alto a destra in inglese e in italiano. In questo caso le due diciture devono essere separate da una barra obliqua (/)
- lettera (A), seguita dalla denominazione botanica della specie e, facoltativamente, della varietà
- lettera (B), seguita dal codice di due lettere di cui all'art. 67 lettera a) del regolamento 2031/2016 relativo allo stato membro, ossia per l'Italia "IT" seguita dal "codice di registrazione" dell'Operatore Professionale, già in possesso e in uso
- lettera (C), se del caso, "codice di tracciabilità" della pianta, del prodotto vegetale e altro oggetto e la codifica del "centro aziendale". *In base alla nota tecnica del MIPAAF-DISR 5 (prot. Uscita N. 0034148 del 14.10. 2019) Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio in cui ricade il centro aziendale e che conferma l'autorizzazione all'uso del passaporto dispone che l'Operatore Professionale integri il codice di tracciabilità, previsto nell'allegato VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 2016/2031, con le seguenti indicazioni: Sigla della provincia ove è ubicato il sito di produzione seguita dal numero progressivo assegnato dall'OP ad ogni centro aziendale.*

ES: PG 0001 XXXXXXX (X=codice di tracciabilità aziendale stabilito dall'OP)

PG 0002 XXXXXXX (X=codice di tracciabilità aziendale stabilito dall'OP)

Per una maggiore informazione, in relazione alle nuove norme in materia di passaporti delle piante si evidenzia che tali passaporti, emessi da operatori professionali autorizzati, devono essere conformi a uno dei modelli presenti nell'Allegato al regolamento (UE) 2017/2313:

- Per le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi non certificati si utilizzano i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al suddetto regolamento.
- Per i materiali pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi), ai sensi delle normative di settore, possono essere utilizzati i modelli di cui alle parti C e D dell'allegato al Regolamento, che prevedono il passaporto delle piante PP e ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione.
- Si precisa che per i materiali di moltiplicazione della vite il numero di iscrizione al RUOP sostituisce l'attuale matricola vivaistica, inoltre, il codice di tracciabilità aziendale deve rispondere alle indicazioni di cui sopra.
- Per i materiali di moltiplicazione CAC e le sementi standard devono essere utilizzati i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313.

Si precisa che il "Passaporto delle Piante", chiaramente leggibile e con le informazioni inalterabili e permanenti, non necessariamente deve intendersi come nuova etichetta ma può essere integrato in eventuali altre etichette presenti purché tutte le **informazioni riguardanti il "passaporto" siano contenute in un riquadro separato dalle altre indicazioni.**

Il "Passaporto delle Piante" può essere apposto su un vaso, cassetta, alveolato, mazzo ecc. e, se le piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, può essere apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

Le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi introdotti, movimentati nella UE o prodotti prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalle seguenti direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/172/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo transitorio fino al 14 dicembre 2020. I passaporti delle piante per questi materiali devono attestare unicamente la loro conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da quarantena per le zone protette e alle misure di emergenza.

I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche indicate al paragrafo precedente (materiale non certificato o materiale certificato).

Il "codice di tracciabilità" della merce è una componente fondamentale del nuovo sistema. La modalità di composizione di questo codice è a discrezione dell'Operatore Professionale ed ha la finalità di consentire, in caso di infestazioni dovute a organismi regolamentati, di poter risalire alle piante malate. Pur non essendovi più l'obbligo del cosiddetto "registro dei passaporti" vidimato dal Servizio Fitosanitario, l'art. 69 del reg. 2031/2016 ai commi 1 e 2 stabilisce che un Operatore Professionale al quale sono fornite piante, prodotti vegetali ed altri oggetti registri i dati che gli consentano di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali che l'hanno fornita. Analogamente l'Operatore Professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti registra i dati che gli consentono di identificare gli operatori professionali ai quali è stata fornita. Il comma 3 del predetto articolo stabilisce, altresì, che l'Operatore Professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante registri almeno l'operatore che ha fornito l'unità di vendita, l'operatore al quale l'unità di vendita è stata fornita le informazioni relative al passaporto delle piante. Questi dati devono essere conservati per almeno tre anni.

Non è richiesta l'emissione del "passaporto delle piante" nel caso di vendita a utilizzatori non professionali.

Le merci ordinate via internet (vendita a distanza) possono essere cedute, anche a privati, solo se accompagnate dal "passaporto delle piante".

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione i "passaporti delle piante" rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della Direttiva 92/105/CEE rimangono validi fino al 14 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art 3 del predetto regolamento gli Operatori Professionali possono adottare un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi a norma dell'articolo 91 del reg. 2031/2016. Tale piano deve essere preventivamente approvato da questo Servizio.